



Città di Salsomaggiore Terme
Provincia di Parma
Codice fiscale/Partita IVA n. 00201150349



Comune di Fidenza
Provincia di Parma
Codice fiscale n. 82000530343
P.IVA. 00163890346

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. CUC n. 72
Prot. Gen. n. 6812
del 10/03/2020

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ E PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO – CODICE CIG N. 82305565AC

Indice

1. PREMESSE	3
2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA ROMAGNA (SATER)	3
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	4
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	5
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
7. REQUISITI GENERALI	7
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
9. AVVALIMENTO	9
10. SUBAPPALTO	10
11. GARANZIA PROVVISORIA	10
12. SOPRALLUOGO	12
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	13
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	13
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	15
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	15
17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"	21
18. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"	22
19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	22
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	27
22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	28
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	29
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29

25. CLAUSOLA SOCIALE.....	30
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31
28. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA GUCE	32
29. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GURI	32

1. PREMESSE

La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (Stazione Appaltante), per conto del Comune di Salsomaggiore Terme (Amministrazione aggiudicatrice) in esecuzione della determinazione a contrarre n. 164 del 05/03/2020, indice una procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità e per le attività di supporto nel periodo estivo.

Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza costituita ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 con deliberazioni consiliari del Comune di Salsomaggiore Terme n. 3 del 29/1/2015 e del Comune di Fidenza n. 81 del 17/12/2014, come da convenzione Registro scritture private n. 002 stipulata il 21/01/2020 - tel. 0524580111 - fax 0524580199 - sito internet www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it - pec: cuc@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Salsomaggiore Terme – Piazza Libertà, n. 1 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) – sito internet www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it – pec: postacert@comune.salsomaggiore-terme.pr.it - C.F./P.I. n. 00201150349 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 142 del 24/02/2020.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 3 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Salsomaggiore Terme (PR) – **CIG N. 82305565AC - CUI 00201150349202000004**.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 nonché dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2) del presente disciplinare.

Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Mariella Cantarelli, dirigente della Centrale Unica di Committenza. Il Responsabile del procedimento per l'esecuzione del servizio è la Dott.ssa Lorena Gorra, Responsabile del Settore 4 - Servizi alla Comunità.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la Centrale Unica di Committenza si avvale, in forza dell'accordo stipulato in data 05/09/2018 del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- la registrazione al SATER con le modalità ed in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

2.1. Registrazione degli operatori economici

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle linee guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia_romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione ed impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dell'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente ed incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni d'utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Domanda di partecipazione;
- 4) DGUE;
- 5) Capitolato tecnico-prestazionale;
- 6) Elenco personale attualmente impiegato nel servizio;
- 7) Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata nel settore degli appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei lavori pubblici della Provincia di Parma sottoscritto con la Prefettura di Parma;
- 8) Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Salsomaggiore Terme;
- 9) Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Comune di Salsomaggiore Terme e OO.SS. territoriali;
- 10) Informativa analitica Privacy;
- 11) Modello F23.

La documentazione di gara è disponibile collegandosi all'indirizzo:

http://intercenter.regione.emilia_romagna.it – sezione Bandi Avvisi Altri Enti.

3.2 Chiarimenti

Le **richieste di chiarimenti** in merito alla presente procedura devono essere inviate **esclusivamente** mediante SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma entro le **ore 10,00 del 10/04/2020**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diverse da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite la piattaforma SATER.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

E' onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la particolare natura della prestazione richiesta impone una omogeneità nell'erogazione del servizio tale da escludere la possibilità di suddividere l'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016.

La procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità e per le attività di supporto nel periodo estivo - CPV 85311200-4 "Servizi di assistenza sociale per disabili".

Il servizio, da rendersi in conformità alle norme di cui al Capitolato tecnico-prestazionale, consiste nelle seguenti prestazioni, come meglio dettagliato all'art. 1 del Capitolato:

- a) servizio di integrazione scolastica per l'autonomia personale e la comunicazione a favore di alunni con disabilità, residenti nel Comune di Salsomaggiore Terme, fornito sino all'obbligo scolastico;
- b) il servizio potrebbe essere esteso a supporto nelle attività educative e ricreative nei centri estivi a favore di bambini/ragazzi con disabilità.

L'importo annuo posto a base di gara ammonta ad € 404.800,00 oltre IVA (520 h x 35 settimane + 200 h servizio estivo, il tutto moltiplicato per €22,00/h), oneri per la sicurezza da interferenze pari ad € 0,00, per un importo complessivo presunto di €2.838.000,00, pari al costo annuale moltiplicato per la durata dell'affidamento di 3 anni educativi (per il primo anno viene conteggiato anche il periodo 01/07/2020-31/08/2020), oltre all'ipotetico periodo di rinnovo di ulteriori tre anni educativi e l'eventuale proroga tecnica di un anno.

L'appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio.

5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

5.1 Durata

L'appalto è conferito per tre anni educativi a decorrere dal 1° luglio dell'anno 2020 e fino al 31 agosto 2023.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori tre anni educativi, a decorrere dal 1° settembre dell'anno 2023 e fino al 31 agosto 2026, ed eventuale proroga tecnica nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento, per un ulteriore anno educativo.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, tramite posta elettronica certificata, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e dell'art. 32 co. 8 e 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le imprese consorziate non designate come esecutrici possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2 L. 55/2019, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 110 del Codice.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice devono essere dichiarati e comprovati dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell'esecuzione del servizio. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45 comma 23 lettera d) del Codice, Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ed aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45 co. 2 lett. f) e g) del Codice, i requisiti di cui all'art. 80 del Codice devono essere dichiarati e comprovati da parte di ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo o altro.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità inserito nella documentazione di gara costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 Legge 190/2012.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 Requisiti di idoneità professionale

Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Codice, specificandone il possesso nel DGUE, Parte IV, sezione A:

- l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Laddove l'acquisizione d'ufficio non sia possibile verrà richiesto all'operatore economico di trasmettere copia conforme all'originale dei documenti che attestino il possesso dei requisiti richiesti.

8.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice

Il Concorrente deve dimostrare, specificandone il possesso nel DGUE, Parte IV, sezione B:

- Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 450.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto per garantire la solidità economico-finanziaria del concorrente.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3. Requisiti di capacità tecnica-organizzativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice:

Il Concorrente deve dimostrare, specificandone il possesso nel DGUE, Parte IV, sezione C:

- Di aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi di assistenza per alunni e studenti con disabilità di importo complessivo minimo pari a € 800.000,00 IVA esclusa, con esito positivo dell'incarico svolto.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità di cui all'art. 8.1 devono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi alla capacità economico finanziaria di cui al punto 8.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

I requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nell'art. 8.3 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto 8.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti conformemente a quanto stabilito dall'art. 47 del Codice.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al Responsabile della procedura di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, dell'importo di € **56.760,00** (euro cinquantaseimilasettecentosessanta), pari al 2% (dueper cento) dell'importo complessivo del servizio, intestata alla Centrale Unica di Committenza – Comune capofila Salsomaggiore Terme – C.F. 00201150349 ai sensi dell'art. 93 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo della garanzia può essere ridotto secondo le misure e le modalità previste dall'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nel modello D.G.U.E e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di operatori raggruppati, deve essere necessariamente intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6/09/2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La cauzione provvisoria può essere costituita, alternativamente:

- da versamento con bonifico bancario, con assegno circolare od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la tesoreria comunale della Stazione appaltante, sita presso la CA Cariparma (già Cariparma Crédit Agricole) – Agenzia 1 di Salsomaggiore Terme – Viale Romagnosi, n. 10; si precisa che il bonifico bancario o l'assegno circolare devono essere intestati al Comune di Salsomaggiore Terme – Comune capofila della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza – IBAN n. IT56X0623065900000036153296;
- da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, secondo lo schema-tipo approvato con D.M. 19/01/2018 n. 31;

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

La cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Per i non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente all'atto in cui viene comunicata l'aggiudicazione definitiva.

12. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla procedura di affidamento è fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un sopralluogo per prendere conoscenza delle principali sedi degli istituti scolastici presso cui si effettuerà il servizio, che deve essere richiesto almeno 10 giorni prima dalla data ultima di presentazione della documentazione di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Detto sopralluogo avverrà alla presenza del RUP o di suo delegato.

Il sopralluogo potrà essere effettuato solo ed esclusivamente previa prenotazione mail alla PEC protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it.

A detto sopralluogo saranno ammessi il titolare o legale rappresentante dell'operatore economico od il direttore tecnico dell'operatore economico che dovranno presentarsi muniti di proprio documento di identità, copia del certificato della CCIAA in cui sia specificata la propria qualificazione, o un dipendente dell'impresa munito di proprio documento di identità e di idonea delega sottoscritta dal legale rappresentante. Tale figura incaricata dei sopralluoghi potrà essere accompagnata, nell'esecuzione degli stessi, anche da personale tecnico di fiducia. Chi effettua i sopralluoghi non potrà rappresentare più di un concorrente. A tale fine sarà rilasciata apposita attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla**

lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestato di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

Al fine di organizzare al meglio i suddetti sopralluoghi si richiede massima puntualità, precisando che non sarà concessa alcuna deroga alle date fissate, né all'orario indicato.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata della ricevuta ottenuta a seguito pagamento on-line o lo scontrino originale di ricevuta, nel caso di pagamento presso uno dei punti vendita Lottomatica Servizi.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) deve essere effettuata sulla piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportate nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L'offerta deve essere collocata su SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore **8,00** del giorno **21/04/2020**.

E' ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte

dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte od inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Centrale Unica di Committenza ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la Centrale Unica di Committenza, nonché Intercenter da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento od interruzioni di funzionamento del SATER.

La Centrale Unica di Committenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia od in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Centrale Unica di Committenza e messi a disposizione su SATER all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza od irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa" si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

E' consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificato ISO, etc..).

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale Unica di Committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita su SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

16.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

Con riferimento alla clausola sociale di cui all'art. 25 del presente disciplinare, il concorrente dovrà, altresì, allegare il progetto di assorbimento del personale dipendente dell'appaltatore uscente.

16.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato dal DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello inserito su SATER, secondo quanto di seguito indicato. Il Modello dovrà essere scaricato, firmato

digitalmente ed allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa", previa compilazione secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente per ciascuna ausiliaria allega:

- 1) DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI;
- 2) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89 c.1 del D.lgs n.50/2016 sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 c.7 del D.lgs n.50/2016 sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) Originale copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art.89 co. 1 del D.lgs. n.50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2. del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 Dichiarazione integrative e documentazione a corredo

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilando il modello di domanda di partecipazione predisposto dalla Stazione Appaltante, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. dichiara di accettare il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata nel settore degli appalti, forniture e servizi nel settore dei lavori pubblici della Provincia di Parma sottoscritto con la Prefettura di Parma;
7. dichiara di non essersi reso colpevole di illeciti legati al mondo del lavoro, quali:
 - reiterati casi di lavoro nero, intendendosi come tali almeno due casi nella medesima azienda;
 - cd. "caporalato", ossia "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", come previsto e disciplinato dall'art. 603 bis c.p.;
 - grave inadempimento alle normative previste dal T.U. 81/2008 in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, che abbia esposto le lavoratrici e i lavoratori a rischi di invalidità permanente e/o malattie oncologiche;
 - cd. "mobbing", intendendosi per tale la lesione dell'equilibrio psico-fisico dei lavoratori a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici;
8. **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma

- 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. allega il **certificato rilasciato dalla stazione appaltante** attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
 10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 11. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allegata una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice;
 12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679 del 27.4.2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP)", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Regolamento;
 13. **per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2 L. 55/2019:** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

14. **copia scansionata del PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o da un procuratore; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento il PASSOE dovrà contenere l'indicazione dell'ausiliaria; il PASSOE deve contenere il nominativo di tutti gli operatori economici che fanno parte della compagine partecipativa. Il PASSOE dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti;
15. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
16. **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
17. copia scansionata della ricevuta **di pagamento del contributo** a favore dell'ANAC;
18. attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante l'utilizzo del mod. F23 con l'indicazione di: codice Agenzia TGM, codice tributo 456T;
19. eventuale procura, secondo quanto previsto dal presente disciplinare;
20. Capitolato tecnico-prestazionale sottoscritto digitalmente dal concorrente.
21. Informativa Privacy sottoscritta digitalmente dal concorrente.

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia scansionata atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta "Offerta tecnica" dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti da allegare su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- **relazione tecnica descrittiva** articolata per punti secondo gli elementi e i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.1.

La lunghezza di ciascuno dei punti da A a F dell'elaborato tecnico relativo ai predetti criteri di valutazione non dovrà superare le 4 (quattro) facciate in formato A4 (4 facciate per ciascuno dei 6 criteri per un massimo di 24 pagine). Tale elaborato dovrà essere redatto on forma esaustiva, ma sintetica.

I criteri H e G dovranno essere dimostrati tramite la documentazione richiesta.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena d'esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" contiene a pena esclusione, l'offerta economica predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> e precisamente.

L'offerta economica dovrà essere espressa in termini di **prezzo orario** per le attività socio-educativo-assistenziali, ribassato rispetto alla **base di gara di € 22,00 (ventidue/00), IVA esclusa**. Tale offerta deve essere sottoscritta **a pena esclusione** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1;

L'offerta economica deve contenere, altresì, a pena di esclusione, la stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (i quali dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto del presente appalto) ed i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei committenti ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta	Punteggio
Offerta tecnica	Da 0 a 80 p.
Offerta economica	Da 0 a 20 p.
TOTALE	100

Si procederà ai sensi dell'art. 97 del Codice alla determinazione e verifica delle offerte anormalmente basse. Per l'eventuale verifica dell'anomalia, si prenderanno in considerazione i punteggi assegnati dalla Commissione prima della riparametrazione. Rimane salva la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, commi 1, 3, 5 e 6 del Codice.

19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Criterio e descrizione		Punti D max	Punti T max
A	Il concorrente, a partire dal contesto in cui verranno realizzati i servizi dovrà sviluppare un progetto che individui il modello educativo-pedagogico di riferimento adottato per la progettazione dei servizi oggetto del bando, le soluzioni individuate per garantire la tutela e la sicurezza dei minori affidati, gli obiettivi generali per ciascun servizio, i criteri per l’organizzazione degli spazi e dei tempi, i parametri e gli strumenti di osservazione nonché di documentazione dell’attività svolta.	p. 20	
B	Il concorrente dovrà descrivere la struttura organizzativa funzionale alla gestione del servizio e il programma di controllo quali-quantitativo delle attività previste per la realizzazione dei servizi e descrizione dei metodi e degli strumenti utilizzati anche in riferimento alla valutazione qualitativa del servizio. La descrizione dovrà contenere: <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità di direzione del servizio oggetto dell’appalto, di coordinamento e supervisione degli operatori, l’organizzazione dei rapporti con il Responsabile del Procedimento, con i Servizi Comuali e con i Dirigenti scolastici in relazione alla programmazione e controllo dei servizi. b) il contingente del personale addetto e la percentuale di sostituti ritenuta necessaria alla gestione del servizio, le modalità di gestione delle sostituzioni sia di breve che di lungo periodo e delle soluzioni adottate per garantire il passaggio di informazioni in caso di cambio di operatore; c) le metodologie organizzative delle risorse e degli strumenti funzionali al controllo delle prestazioni (anche con sistemi di rilevazione e registrazione informatica), della qualità dei servizi, compresa la gestione dei reclami e le rilevazioni della soddisfazione dell’utenza. 	p. 20	
C	Il concorrente, a partire dal contesto in cui verranno realizzati i servizi, dovrà descrivere qualità e caratteristiche tecnico-professionali del personale individuato (compreso eventuale personale con doppio titolo ESEA/OSS), valorizzando il personale con esperienza e professionalità nelle mansioni del presente appalto, e le modalità di reclutamento e di valorizzazione delle esperienze pregresse, con particolare riferimento ai servizi	p. 10	

	analoghi a quelli oggetto del presente appalto.		
D	Il concorrente, a partire dal contesto in cui verranno realizzati i servizi dovrà individuare qualità e caratteristiche dell'aggiornamento e formazione professionale del personale, con riferimento a tempi, modalità e contenuti di formazione (sia su temi specifici del servizio in oggetto, in particolare formazione specifica sulla patologie dei disturbi dello spettro autistico che sui temi dell'emergenza e del primo soccorso sanitario).	p. 10	
E	Il concorrente, a partire dal contesto in cui verranno realizzati i servizi dovrà descrivere modalità e strumenti per assicurare la continuità nel tempo degli operatori nello svolgimento dei servizi, il contenimento del turnover, compreso ogni strumento che possa migliorarne le condizioni lavorative, le modalità per l'inserimento ed affiancamento di nuovo personale.	p. 10	
F	Il concorrente dovrà individuare e descrivere proposte migliorative dei servizi con riferimento ad interventi innovativi e/o di particolare valore educativo e sociale che saranno valutati con particolare riferimento ad ulteriori opportunità educative offerte ai bambini nella fascia di età 3-14 anni nei mesi estivi: il concorrente può presentare proposte progettuali di gestione di attività nel periodo estivo in sedi comunali o proprie, nelle quali, utilizzando lo stesso personale impiegato in corso d'anno, si coniugano due obiettivi: si consente ai bambini che già frequentano i servizi in corso d'anno di avere opportunità educative nel periodo estivo e al contempo si favorisce la continuità occupazionale di una parte del personale impiegato in corso d'anno scolastico.	p. 8	
G	In caso di impiego per lo svolgimento del servizio di almeno un lavoratore molto svantaggiato (almeno 24 mesi di permanenza in stato di disoccupazione) e/o un lavoratore svantaggiato (espulso dal mercato del lavoro ultracinquantenne o con familiari a carico) <u>verranno assegnati punti 1.</u> Tale requisito dovrà essere dimostrato allegando la necessaria certificazione o documentazione.		p. 1
H	In caso il concorrente dimostri di possedere: - il Rating di Legalità attribuito alle imprese dall'A.G.C.M. (Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato), ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. 1/2012 convertito con modifiche dalla L. 27/2012; e/o - certificazioni etiche (Social Accountability) attestanti il rispetto nella gestione aziendale di alcuni aspetti attinenti alla responsabilità sociale d'impresa, quali il rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e delle garanzie in materia di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, oltre che la tutela contro lo sfruttamento dei minori, secondo quanto previsto dalle Convenzioni I.L.O. (International Labour Organization), dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tut-		p. 1

	te le forme di discriminazione nei confronti delle donne; <u>verranno assegnati punti 1</u>		
--	--	--	--

I criteri G e H dovranno essere documentati in fase di offerta.

Saranno valutate le proposte che indichino precisi impegni verificabili concretamente.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, saranno ammesse alla fase successiva solo le offerte che, in merito agli elementi tecnici, avranno riportato **almeno 50 punti** sugli 80 complessivi.

La predetta "soglia di sbarramento" è finalizzata a eliminare offerte tecniche inidonee al raggiungimento del delicato obiettivo finale perseguito dall'Amministrazione Comunale.

19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. Ciascun commissario dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità, mirando a individuare la migliore proposta tra quelle esaminate. Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Eccellente; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, sulla base di una complessiva logica comparativa. Ciascun commissario, pertanto, esprimerà un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè:

COEFFICIENTE	GIUDIZIO	DESCRIZIONE
1,0	Eccellente	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo, dettagliato e quantitativamente molto consistenti
0,9	Ottimo	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e quantitativamente consistenti
0,8	Buono	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e quantitativamente abbastanza consistenti
0,7	Discreto	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e quantitativamente abbastanza consistenti
0,6	Sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo quantitativamente poco consistenti
0,5	Insufficiente	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,4	Molto insufficiente	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/ quantitativamente poco consistenti
0,3	Scarso	contenuti limitati, scarsamente articolati e/ o quantitativamente inconsistenti
0,2	Molto scarso	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente
0,1	Non adeguato	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0	Non valutabile	contenuti assenti

Al termine della procedura di valutazione si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per ciascun elemento di valutazione le medie dei coefficienti definitivi verranno calcolate con approssimazione alla terza cifra decimale.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

In questo caso ciascun commissario esprimerà un giudizio discrezionale sulla singola offerta senza rapportarla al giudizio eccellente.

19.3 Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI n. 1.

Il punteggio verrà dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i = punteggio concorrente i;
- C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
- C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
- C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
- P_a = peso criterio di valutazione a;
- P_b = peso criterio di valutazione b;
- P_n = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

All'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico-qualitativo globale più elevato saranno assegnati 80 punti.

Alle altre offerte, purché caratterizzate da un punteggio tecnico complessivo superiore o uguale a 50 punti, i punteggi verranno riparametrati al punteggio massimo, applicando la seguente formula:

$$P(\text{tecnico})_a = 80 \times (Q_a/Q_{\max})$$

Dove:

- $P(\text{tecnico})_a$ = punteggio ottenuto per l'offerta tecnica dalla ditta a;
- Q_a = punti assegnati alla ditta n-esima;
- Q_{\max} = punteggio massimo assegnato tra tutti quelli ottenuti dai Concorrenti.

19.4 Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Per la valutazione dell'elemento di natura quantitativa prezzo, al miglior ribasso verranno assegnati 20 punti. Alle restanti offerte sarà attribuito il punteggio nel seguente modo:

$$P_i = 20 * (O_{\min}/O_i)$$

Dove

- P_i = punteggio economico assegnato al concorrente i-esimo;
- O_i = offerta del concorrente i-esimo;
- O_{\min} = offerta minima presentata;

Nell'offerta economica l'operatore, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione aggiudicatrice, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97 comma 5 lett. d) del Codice dei Contratti.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **21/04/2020** alle ore **8,30**. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta, che avverrà esclusivamente in modalità telematica ed alla quale le ditte interessate potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora od a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER, almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le sedute pubbliche virtuali successive saranno comunicate ai partecipanti mediante SATER almeno un giorno prima.

Il Presidente del seggio di gara procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate su SATER.

Successivamente il Presidente del seggio di gara procederà a:

- sbloccare la documentazione amministrativa caricata dai concorrenti;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 primo periodo del Codice la Centrale Unica di Committenza si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'ANAC con le modalità di cui alla deliberazione n. 157/2016.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione verrà nominata nel rispetto degli artt. 77 e 216 comma 12 del Codice (periodo transitorio) ed ai sensi della deliberazione Giunta Comunale 01/12/2016 n. 144, in attesa dell'entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici tenuto dall'ANAC, la cui decorrenza è stata sospesa fino al 31/12/2020 (comunicato Anac del 15/06/2019).

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Presidente del Seggio di gara e dichiarati gli ammessi e gli eventuali esclusi dalla procedura, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 19.3.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente punto 19.1 e li comunica al Responsabile del Procedimento di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la Commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione procederà quindi alla formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 95 comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che nel proprio progetto di assorbimento si sia impegnato a garantire ai lavoratori riassunti ai sensi della clausola sociale l'applicazione, in caso di licenziamento illegittimo, della disciplina legislativa antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act).

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione in seduta pubblica virtuale redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 3 del Codice nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ed in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica virtuale dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del Codice ed in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione, valuta la congruità dell'offerta, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima miglior offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni (con l'invito a rappresentare a rappresentare i costi principali del lavoro e della sicurezza e i vari indicatori di costo, quali ad es. materiali, attrezzature, ecc.), se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove ritenta non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione - ovvero il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile della procedura di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, tenuto conto anche di quanto disposto in merito al punteggio minimo per la parte relativa alla valutazione dell'elaborato tecnico.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, si potrà procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, l'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. C bis del Codice.

25. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea,

compatibilmente con l'organizzazione aziendale dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, nonché a garantire al personale riassunto l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del Codice e la conservazione di un inquadramento e trattamento economico non peggiorativi rispetto a quelli precedenti.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è allegato alla documentazione di gara.

L'operatore economico deve allegare alla propria offerta un progetto di assorbimento che preveda le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori e/o lavoratrici che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata accettazione espressa della clausola sociale, così come la mancata presentazione del progetto (anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio), da parte di un partecipante alla gara, costituirà inammissibile manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata e, pertanto, comporterà l'esclusione dalla gara.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna Sezione di Parma.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D.Lgs. 1/05/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. 3382274559 e-mail ferdinando.mainardi@mywaysec.com.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Salsomaggiore Terme – Comune capofila della Centrale Unica di Committenza, individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Salsomaggiore Terme o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del Comune di Salsomaggiore Terme in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Salsomaggiore Terme nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

28.DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA GUCE : 06/03/2020

29. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GURI: 10/03/2020

Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza
(Dr.ssa Mariella Cantarelli)
F.to digitalmente